

lo 21 della presente legge, il tempo passato al servizio della Compagnia.

In questo caso la Cassa mutua di previdenza e la Cassa di mutuo soccorso sudette verseranno al fondo pensioni per conto degli agenti ed agli effetti degli articoli predetti la somma costituente l'importo dei conti speciale e generale o del sussidio finale liquidati al 31 dicembre 1919.

*Art. 30.* — Gli agenti della Società Veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie addetti alle linee Udine-Portogruaro per San Giorgio di Nogaro e San Giorgio di Nogaro-ex-confine italo-austriaco, passati allo Stato il 1° gennaio 1920 in base all'articolo 2 del Regio decreto 28 dicembre 1919, n. 2608, i quali alla data del passaggio non avevano superata l'età di anni 35, hanno facoltà di optare, entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, per la iscrizione, a decorrere dalla data stessa, al fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato.

Per coloro di detti agenti, iscritti od assicurati alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali i quali abbiano come sopra optato, il periodo dalla data del passaggio alle ferrovie dello Stato a quella della domanda di opzione, sarà, qualora ne facciano richiesta entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, riconosciuto utile per la pensione con le norme dell'articolo 10. In tal caso l'ammontare dell'assegno loro spettante sul fondo pensioni sarà ridotto della quota dell'assegno che verrà liquidato dalla suddetta Cassa nazionale corrispondente all'ammontare dei contributi a carico dell'Amministrazione ferroviaria da questa versati alla Cassa medesima per conto degli agenti durante il suddetto periodo.

Per coloro invece di detti agenti partecipanti alla Cassa sociale di previdenza che pure abbiano come sopra optato, le somme che per il periodo successivo al passaggio alle ferrovie dello Stato furono versate, a titolo di ritenute e di contributi alla Cassa medesima, saranno da questa restituite rispettivamente agli agenti ed all'Amministrazione di dette ferrovie.

Gli agenti che siansi valsi della facoltà di opzione possono riscattare, a termini dell'articolo 37 del testo unico 22 aprile 1909, n. 229, modificato dall'articolo 21 della presente legge, il tempo passato al servizio della Società.

*Art. 31.* — Gli agenti delle ferrovie secondarie della Sicilia, iscritti, in forza dell'articolo 1 del decreto-legge luogotenenziale 22 dicembre 1918, n. 2064, nei ruoli del personale delle ferrovie dello Stato, i quali alla data dell'assunzione in servizio presso le ferrovie secondarie non avevano superato il 35° anno di età, hanno facoltà di optare, entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, per la iscrizione al fondo pensioni per il detto personale.

Per coloro di detti agenti che prima dell'assunzione in servizio presso le ferrovie secondarie della Sicilia, appartenevano al personale delle ferrovie dello Stato, con iscrizione al fondo pensioni per il personale stesso, la facoltà di opzione è ammessa anche se alla data della detta assunzione avevano compiuto il 35° anno di età. Qualora siansi valsi di tale facoltà il precedente periodo di iscrizione, come sopra, al fondo pensioni è considerato utile agli effetti del trattamento di quiescenza.

Agli agenti i quali siansi valsi della facoltà di opzione sono applicabili le disposizioni dell'articolo 13 per il riconoscimento agli effetti della pensione, del servizio prestato antecedentemente alla data della domanda di opzione, purchè ne facciano richiesta entro un anno dalla pubblicazione della presente legge. In questo caso l'ammontare dell'assegno loro spettante sul fondo pensioni sarà ridotto della quota dell'assegno che verrà liquidato dalla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali corrispondente all'ammontare dei contributi a carico dell'Amministrazione ferroviaria da questa versati alla Cassa medesima per conto degli agenti durante il periodo nel quale furono ad essa iscritti.

L'onorevole Pantano ha chiesto di parlare sull'articolo 32 del decreto. Ne ha facoltà.

PANTANO. Richiamandomi a quanto l'onorevole ministro ebbe a dirmi, discutendosi il disegno di legge per le tabelle organiche, sull'emendamento mio e di altri colleghi circa il trattamento di pensione per il personale del ruolo aggiunto, e poichè nel presente disegno di legge non trovo traccia alcuna a tale riguardo, vorrei pregare l'onorevole ministro di consentire che venga introdotto un emendamento inteso a sistemare, anche per le pensioni, l'anormale condizione di coloro che fanno parte del ruolo aggiunto onde assicurare